



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.24

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI SUSA E L'ASSOCIAZIONE PRO SUSA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. ANNI 2022-2024.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore quattordici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che il Vice Sindaco Giorgio MONTABONE e gli Assessori Giuliano PELISSERO e Antonella COLAMARIA partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020.

Richiamato il presente contesto normativo:

- gli artt. 3 e 5 del T.U.E.L., D.lgs. n. 267/2000, in base ai quali il Comune è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art. 118, comma 3 della Costituzione in base al quale i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Al Comune spetta il compito di creare le condizioni perché il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, cooperi con le istituzioni nel definire gli interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine;
- l'art. 2 del D.lgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" - che recita: *"E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"*;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, le Amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa e regolamentare e nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, **attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990. Trattasi di un principio di amministrazione condivisa quale diretta applicazione dell'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 13 "Convenzioni" della L.R. n. 7/2006 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale", gli enti locali possono sottoscrivere con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

Precisato che l'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 elenca, tra le **attività di interesse generale** esercitate dagli enti del Terzo Settore, l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

Dato atto che questa Amministrazione Comunale in attuazione dei principi sopra indicati:

- da sempre attiva un ampio coinvolgimento delle associazioni locali nelle diverse attività che si realizzano in città in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo, avvalendosi della collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni;
- ordinariamente conferisce il patrocinio, sostiene economicamente e fornisce supporto tecnico e logistico ad enti ed associazioni per la realizzazione di attività coincidenti con l'indirizzo politico-amministrativo del Comune. In alcuni casi promuove direttamente tali eventi o li co-programma e co-progetta avvalendosi delle associazioni locali ed in particolare dell'associazione Proloco, quale interlocutore privilegiato, in quanto in possesso delle conoscenze e dei requisiti necessari per promuovere un'efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione del territorio. Annualmente predispone con essa il programma delle iniziative da realizzarsi in città;

Evidenziato in merito alla configurazione giuridica delle Proloco, che:

- l'art. 2 della L.R. 7.04.2000, n. 36, "Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco" dispone: *Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:*
 - a) *svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;*
 - b) *promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;*
 - c) *sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;*
 - d) *stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;*
 - e) *collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;*
 - f) *curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL);*
 - g) *promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione, della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici";*
- la L.R. n. 7 del 7.02.2006 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale", detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, in particolare l'art. 13 consente agli enti locali di stipulare convenzioni con le APS;

Considerato che l'Associazione Pro Loco di Susa APS, con nota acquisita al prot. n. 2734 del 15.03.2022 presentato all'Amministrazione comunale una proposta di convenzionamento per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e valorizzazione del territorio e ha accluso alla suddetta nota il programma delle iniziative per l'anno 2022 specificandone il valore economico, in un'ottica di semplificazione delle relazioni e dei procedimenti amministrativi;

Specificato che nella proposta si configurano, tra azioni più generali, due tipologie di attività/eventi di particolare rilevanza, per lo più già consolidati, in programma per l'anno 2022:

- a) iniziative che la Pro Susa organizza direttamente. Il Comune partecipa sia alla fase di programmazione/progettazione e sia nella fase operativa attraverso forme dirette e indirette di sostegno economico (es. concessione del patrocinio, occupazione di aree e piazze pubbliche a titolo gratuito e altre forme di supporto tecnico e logistico - allestimento di palchi, transenne, fornitura di energia elettrica ecc.). Tali attività sono realizzate in accordo con gli indirizzi di dettaglio concordati di volta in volta con l'Amministrazione comunale.
- b) iniziative che il Comune promuove direttamente, richiedendo un coinvolgimento dell'associazione sia nella fase della programmazione e progettazione sia nella fase operativa, mettendo a disposizione la propria capacità organizzativa e di coordinamento, al fine di garantire una più snella ed efficiente gestione, anche nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ricordato che per le attività di cui al precedente capoverso l'amministrazione istituisce specifici tavoli di lavoro diretti a raccogliere le esigenze che provengono dal tessuto sociale, dati informativi, idee ed esperienze in un meccanismo sinergico che produce effetti virtuosi sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità delle prestazioni;

Rilevato che:

- l'Associazione Pro Susa, con sede in C.so Inghilterra, 39, codice fiscale/partita iva 09597770016, è regolarmente iscritta al registro regionale previsto dalla L.R. n. 7 del 7.02.2016 quale APS (n. 304/TO) e all'U.N.P.L.I. del Piemonte;
- si inserisce quindi in una rete regionale e nazionale in grado di garantirle anche sostegno burocratico e visibilità, beneficiando inoltre di agevolazioni economiche per i suoi progetti;
- quale associazione di promozione sociale APS persegue in via esclusiva finalità civiche solidaristiche o di utilità sociale rimanendo escluso il perseguimento di finalità lucrative;
- è un soggetto con cui l'Ente può stipulare convenzioni, in quanto in possesso delle conoscenze e dei requisiti necessari per promuovere un'efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione del territorio in coerenza con le proprie finalità statutarie. Possiede i requisiti di affidabilità tecnica-organizzativa, competenza, esperienza professionale e di radicamento sul territorio;
- l'associazione Pro Loco risulta essere, per i succitati motivi, il partner più adatto a realizzare gli obiettivi di interesse generale previsti dall'art. 5 del Dlgs n. 117/2017 soprarichiamato;

Ritenuto opportuno e rispondente all'interesse pubblico, per le ragioni sopra evidenziate, formalizzare e rafforzare la positiva esperienza di collaborazione tra Comune e Associazione, ormai consolidata, e quindi:

- a) accogliere, approvare e sostenere, la proposta inoltrata dall'Associazione Pro Susa, favorendo la realizzazione delle attività come ivi identificate;
- b) stipulare, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2006, della L.R. n. 36/2000 e del D.Lgs n. 117/2017 una convenzione, con validità fino al 31.12.2024, per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e valorizzazione del territorio, che stabilisca i reciproci obblighi e diritti;
- c) sostenere economicamente l'associazione con l'assegnazione di un contributo a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate pari ad € 13.500,00 per l'anno 2022. Per gli anni successivi l'importo viene ridefinito con apposito atto deliberativo, sulla base del programma delle attività proposte dalla Pro Susa e concordate con l'Amministrazione, comprensivo del quadro economico di massima e compatibilmente con le disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio comunale;

Visto lo schema di Convenzione (all. "A"), allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, per la successiva approvazione;

Dato atto che la convenzione è uno strumento di collaborazione e sinergia tra Comune e l'associazione, accomunati dalla medesima finalità solidaristica, nell'attuazione di un'attività di interesse pubblico. Le risorse pubbliche messe a disposizione della Pro Susa, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990. L'associazione non trae alcun profitto dalla sua attività, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente;

Evidenziato che l'approvazione della presente convenzione non è stata preceduta da un avviso pubblico di manifestazione di interesse sia per la particolare configurazione giuridica dell'associazione pro Susa quale proloco, unica realtà sul territorio sia per le caratteristiche degli eventi per lo più oggetto di una coprogrammazione ormai consolidata con l'associazione medesima;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 28 del 14.03.2007 di comodato dei locali siti in Piazza della Repubblica il cui valore d'uso del bene viene stimato in € 1.260,00 annuali a cui si aggiungono circa € 1.700,00 per i costi relativi alle utenze attive (riscaldamento, acqua, luce e per spese telefoniche);

Precisato che la convenzione è stata redatta tenendo conto del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021 "Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore";

Preso atto:

- dell'art. 6, comma 9 del Decreto Legislativo 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 (divieto di sponsorizzazione per le amministrazioni pubbliche);
- dell'art. 12 della Legge n. 241/90 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

Rilevato che, secondo il parere della Corte dei Conti non si configura quale sponsorizzazione vietata dall'art. 6 c. 9 del D.L. 78/2010, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost.;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.1992 e s.m.e.i. è stato approvato il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e per la tenuta dell'albo dei beneficiari";

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il vigente Regolamento comunale per l'erogazione contributi;

Considerato che pertanto la presente deliberazione, nell'ambito della proposta operativa, ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall'allegato foglio, i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;
- in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di accogliere**, approvare e sostenere la proposta inoltrata dall'Associazione Pro Susa, APS, con sede in C.so Inghilterra, 39, codice fiscale/partita iva 09597770016, favorendo, per le motivazioni suindicate, la realizzazione delle attività ivi previste.
3. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2006, della L.R. n. n. 36/2000 e del D.lgs. n. 117/2017, la bozza di convenzione tra Comune e Pro Susa, per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e valorizzazione del territorio, con validità fino al 31.12.2024, nel testo allegato A alla presente deliberazione.
4. **Di sostenere** economicamente l'Associazione con l'assegnazione di un contributo a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate pari ad € 13.500,00 per l'anno 2022. Per gli anni successivi l'importo può essere ridefinito con apposito atto deliberativo, sulla base del programma delle attività proposte dalla Pro Loco e concordate con l'Amministrazione, comprensivo del quadro economico di massima, compatibilmente con le disponibilità finanziarie allo scopo previste nel bilancio comunale.

5. **Di dare atto** che la spesa complessiva pari a € 13.500,00 per l'annualità 2022 trova copertura nel bilancio di previsione 2022/23/24, come da approvazione di Giunta comunale della bozza di bilancio in data 01.03.2022.
6. **Di dare atto** che medesimo importo viene stabilito per le successive annualità 2023 e 2024 fatta salva eventuale rideterminazione sulla base della programmazione annuale degli eventi/attività.
7. **Di assegnare** il procedimento alla Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi alle Persone, che provvederà ad assumere tutti gli atti di gestione occorrenti, nonché alla firma della convenzione allegata.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, l'unanimità favorevole dei voti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone